


COMUNE DI LUCIGNANO
PROVINCIA DI LUCIGNANO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE



LUGLIO 2011

Progetto: Arch. Alessio Bartolozzi

Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	2
ART. 1 - OGGETTO.....	2
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 3 - FINALITÀ.....	2
TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 4 – ASPETTI GENERALI.....	2
ART. 5 – DISTANZE MINIME.....	2
ART. 6 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.....	3
ART. 7 - AREE DI SALVAGUARDIA	4
ART. 8 – OPERE DI CAPTAZIONE IN DISUSO.....	5
TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	5
ART. 9 – OPERE DI CAPTAZIONE DI ACQUE AD USO POTABILE.....	5
ART. 10 – ZONE DESTINATE AD INTERVENTI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	5
ART. 11 – ZONE SOGGETTE A STRUMENTI URBANISTICI DI ATTUAZIONE.....	5
ART. 12 - DEROGHE.....	5
TITOLO IV – PROCEDURA AMMINISTRATIVA.....	6
ART. 13 - PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI	6
ART. 14 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI.....	6
ART. 15 - RACCORDO CON ALTRI PROCEDIMENTI.....	6
ART. 16 – COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI.....	6
ART. 17 – APPROFONDIMENTO E RIPULITURA POZZI ESISTENTI	7
TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI.....	7
ART. 18 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	7
ART. 19 – RESPONSABILITÀ.....	7
ART. 20 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E MISURE DI RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ	8
ART. 21 - NORME FINALI	8

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità per la realizzazione di opere di captazione di acque sotterranee (pozzi).

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i soggetti pubblici e privati nell'ambito del territorio del Comune di Lucignano.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente Regolamento è adottato al fine di:
 - a) tutelare la risorsa idrica sotterranea da un punto di vista quali-quantitativo;
 - b) tutelare gli interessi pubblici connessi alla disciplina della materia della tutela delle acque;
 - c) ottimizzare gli adempimenti a carico dell'ufficio titolare della procedura.

Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Aspetti generali

1. La realizzazione di un'opera di captazione delle acque sotterranee è subordinata all'analisi idrogeologica dell'area di intervento, anche attraverso la realizzazione o l'utilizzazione di specifiche campagne di indagini, in termini di valutazione dello stato quali-quantitativo della risorsa idrica sotterranea, della geometria, potenzialità e caratteristiche degli acquiferi, della presenza di centri di pericolo, della vulnerabilità degli acquiferi e degli effetti indotti. Tutte le indagini compiute dagli organi competenti in materia ambientale e di tutela e/o gestione della risorsa idrica dovranno necessariamente confluire nel Sistema Informativo geologico comunale, il quale potrà essere utilizzato, in relazione al grado di approfondimento, per l'analisi idrogeologica di cui sopra.
2. La progettazione dell'opera di captazione dovrà essere compatibile con lo studio idrogeologico del territorio di cui agli elaborati specifici del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sovraordinata, il Comune si riserva, a mezzo di Provvedimento Dirigenziale, di individuare aree in cui sia vietata e/o specificatamente regolamentata la realizzazione di nuovi pozzi in conseguenza del rinvenimento di specifiche caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica sotterranea locale, anche per periodi di tempo definiti.
L'individuazione di tali aree verrà riprodotta in apposita cartografia da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.
4. Il presente Regolamento prevede che la realizzazione di opere di captazione delle acque sotterranee di cui all'Art. 1 sia soggetta a preventiva acquisizione dei pareri degli soggetti istituzionali interessati, ARPAT, soggetto gestore della risorsa idrica.
Il progetto dovrà essere depositato presso il Comune di Lucignano che provvederà al proseguo del procedimento tramite invio della documentazione agli enti su citati.

Art. 5 – Distanze minime

1. Fermo restando che l'esecuzione dell'opera dovrà rispettare ogni normativa comprensiva quella in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08, essa deve essere realizzata rispettando le seguenti distanze minime:
 - 20 metri da edifici;
 - 20 metri da strade statali, regionali, provinciali, comunali, vicinali;
 - 10 metri da confini di proprietà;
 - 10 metri da pozzi neri a tenuta, fosse biologiche, fognature e condutture di trasporto di sostanze pericolose, punti di scarico di acque reflue;
 - 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua;
 - 50 m da stalle, concimaie, aree di stabulazione di bestiame e/o animali da cortile;
 - 50 m da serbatoi contenenti sostanze pericolose;
 - 50 m da condotte disperdenti per sub-irrigazione;
 - 50 m da pozzi disperdenti;
 - 200 m da cimiteri;
 - 200 m da discariche.
2. Fino alla data di approvazione, ai sensi del D. Lgs. 152/06, dell'atto regionale di definizione delle aree di salvaguardia delle opere di presa di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante pubblico acquedotto dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 200 m dalle opere di presa stesse, fatta salva l'applicazione del comma 4 lett. g) dell'Art. 94 del medesimo D. Lgs. 152/06.

Art. 6 – Caratteristiche costruttive

1. E' vietata la captazione simultanea con la stessa opera da acquiferi non comunicanti fra loro; gli attraversamenti praticati tra più acquiferi dovranno essere adeguatamente sigillati con materiali idonei ed indicati negli allegati tecnici.
2. Fermo restando che non è consentito l'emungimento dal livello acquifero superficiale che deve essere adeguatamente isolato dai sottostanti, la captazione da un acquifero multistrato, contenente cioè livelli acquiferi in collegamento tra loro, deve essere rappresentata nei documenti tecnici depositati di cui all'Art. 13; l'emungimento da più livelli può essere ammesso se motivatamente giustificato dai fabbisogni e dalla potenzialità dell'acquifero.
3. I pozzi realizzati per qualsiasi tipo di approvvigionamento devono essere di tipo tubolare e l'emungimento deve avvenire, salvo casi particolari da rappresentare negli elaborati tecnici, mediante pompe di tipo sommerso, adeguatamente posizionate onde evitare problemi di caduta di efficienza delle opere di captazione.
4. Le tubazioni filtranti dovranno essere disposte esclusivamente in corrispondenza dell'acquifero che si intende emungere; nei restanti tratti dovrà essere installato un tubo di rivestimento cieco.
5. Il dreno dovrà essere posato in opera in maniera uniforme e dovrà avere una pezzatura adeguata alle caratteristiche dell'acquifero. Durante la messa in opera dovrà essere controllato il livello del dreno nell'intercapedine con un testimone in modo da evitare la formazione di vuoti o ponti.
6. Fino ad una profondità di almeno 10 metri dal piano campagna e comunque fino ad isolare completamente la falda superficiale dovrà essere cementata l'intercapedine del perforo-colonna di

rivestimento. La cementazione dovrà essere realizzata mediante immissione di boiaccia cementizia dal basso verso l'alto.

7. Nel caso vengano intercettati due o più acquiferi, al fine di preservare le condizioni di protezione naturale, è fatto obbligo di prevedere la realizzazione, nell'intercapedine tra perforo e rivestimento, di tamponi impermeabili in corrispondenza degli acquicludi di separazione. Il materiale sigillante dovrà essere costituito da miscele di cemento-bentonite e/o fanghi argillosi addittivati con polimeri naturali. I prodotti utilizzati dovranno possedere requisiti di qualità chimico/fisico e batteriologico così come richiesto dal D. Lgs.152/06. La tamponatura dovrà essere realizzata in maniera uniforme, controllandone il livello nell'intercapedine con un testimone, in modo da evitare la formazione di vuoti o ponti.
8. La parte superficiale dell'opera di presa deve essere contenuta in apposito pozzetto impermeabilizzato e sigillato realizzato in modo che non sia possibile la filtrazione di agenti inquinanti dalla superficie all'opera stessa, nel rispetto delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente.
9. Intorno al boccaforo dovrà essere realizzata una piattaforma in calcestruzzo cementizio con raggio pari ad almeno 1 metro e con leggera pendenza verso l'esterno.
10. Il pozzo dovrà essere dotato, sulle tubazioni in uscita, e prima di ogni derivazione, di un contatore per la misurazione dei quantitativi d'acqua prelevati di cui dovrà essere mantenuto il buono stato di funzionamento.
11. I residui di lavorazione, compreso il detrito estratto durante le operazioni di escavazione, dovranno essere trattati secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia; le aree di cantiere dovranno essere ripulite dai fanghi e/o dai residui depositati nel corso dei lavori e ripristinati allo stato originario.

Art. 7 - Aree di salvaguardia

1. Per ciascuna opera, nel rispetto delle distanze minime di cui all'art. 5, dovranno essere definite specifiche aree di salvaguardia per garantire la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica sotterranea.
In particolare dovranno essere individuate la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto.
2. La zona di tutela assoluta è destinata esclusivamente all'installazione di opere di presa e di infrastrutture di servizio. Essa deve essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumità pubblica e la tutela igienico-sanitaria dell'acquifero, deve essere provvista di canalizzazione per il convogliamento verso aree esterne all'opera delle acque meteoriche e deve avere un raggio in ogni caso non inferiore a 5 m con centro nell'opera, fermo restando quanto disposto in materia di aree di salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano, in questo caso è individuata in 10 metri.
L'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione di rischio della risorsa.
In essa sono vietate attività di qualsiasi genere.
3. Fermo restando quanto disposto in materia di aree di salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano, la zona di rispetto è delimitata in relazione alle risorse idriche da tutelare, in relazione sia all'utilizzo della risorsa, sia alle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi presenti e sia alla situazione locale di vulnerabilità e rischio degli stessi, in essa sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e strutture e lo svolgimento delle seguenti attività:

- realizzazione di edifici, opere viarie e ferroviarie, opere e infrastrutture di servizio di cui al precedente Art. 5;
 - dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
 - accumulo e spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - dispersione di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - esecuzione di opere di scavo e di reinterro;
 - apertura di pozzi;
 - gestione di rifiuti;
 - stoccaggio di prodotti o di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - pascolo e stabulazione di bestiame e/o animali da cortile.
4. Le aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e zona di rispetto) non potranno sovrapporsi ad altre aree di salvaguardia di altri pozzi o sorgenti destinati a qualsiasi uso.
5. Le aree di salvaguardia dovranno risultare esterne alle zone definite quali siti inquinati ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Art. 8 – Opere di captazione in disuso

1. Le opere di captazione in disuso dovranno essere sigillate con materiali idonei ai fini della salvaguardia della risorsa idrica e della pubblica incolumità.
2. Preventivamente alla chiusura di pozzi esistenti deve essere data comunicazione al Comune.

Titolo III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 9 – Opere di captazione di acque ad uso irriguo, uso domestico e uso potabile.

1. Le opere destinate ad uso irriguo o agricolo potranno essere realizzate soltanto dalle aziende agricole e dovranno presentare istanza al competente ufficio provinciale.
2. Per i pozzi ad uso domestico dovrà essere fornita la dimostrazione che l'opera da realizzare risulta asservita ad un edificio regolarmente autorizzato rispetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti ad esclusione della tipologia precaria di cui all'articolo 23 comma 5 e 7 del regolamento urbanistico.
3. La richiesta di pozzi ad uso potabile dovrà interessare edifici regolarmente autorizzati rispetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti posti in parti di territorio privi di acquedotto, e non potranno comunque interessare annessi agricoli o magazzini in zona agricola e ed edifici di tipologia precaria di cui all'articolo 23 comma 5 e 7 del regolamento urbanistico.
4. Nel rispetto del comma 2, all'interno del perimetro dei centri abitati è consentita la realizzazione di pozzi ad uso domestico per resedi superiori ad 5000 mq;
5. La destinazione del pozzo dovrà comunque essere congruente con la destinazione dell'edificio.
6. I pozzi a servizio di impianti fotovoltaici di produzione posti a terra, ovunque collocati, saranno da ritenersi pozzi ad uso produttivo da autorizzarsi da parte del competente ufficio provinciale.
7. Al punto 1), fa eccezione la possibilità di realizzare pozzi nel sottosistema ambientale del Calcione A5, e dentro la U.T.O.E. n. 7 il Calcione, che possono avere valenza di risorsa alla lotta contro

eventuali incendi boschivi, comunque previa acquisizione di parere favorevole del Corpo Forestale dello stato che attesti la necessità del pozzo in relazione al rischio di incendi ed alla mancanza di risorse alternative. I pozzi autorizzati dovranno comunque essere accessibili e la loro posizione comunicata al comando dei Vigili del Fuoco.

Art. 9 – Opere di captazione di acque ad uso potabile

1. L'acqua utilizzata per scopi potabili o alimentari deve essere pura e di buona qualità, corrispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acque potabili.
2. La verifica della potabilità deve essere assicurata a mezzo di analisi periodiche con cadenza almeno annuale a cura e spese del proprietario dell'opera, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in merito a pozzi ad uso pubblico.

Art. 10 – Zone destinate ad interventi pubblici o di uso pubblico

1. In caso di realizzazione di opere di captazione in aree destinate ad interventi pubblici o di uso pubblico, ai fini dell'attivazione del vincolo sovraordinato all'esproprio, il proprietario espropriando dovrà, a propria cura e spese, procedere alla chiusura del pozzo così come previsto dall'Art. 8 del presente Regolamento. Solo in caso di verifica di compatibilità con la realizzanda opera pubblica l'Amministrazione indennizzerà l'esproprio del pozzo.
2. In caso di modifica a destinazione pubblica o di uso pubblico di aree in cui insistono opere di captazione, il soggetto espropriante, verificata l'incompatibilità con la realizzanda opera pubblica, procederà, a propria cura e spese, alla chiusura del pozzo così come previsto dall'Art. 8 del presente Regolamento.

Art. 11 – Zone soggette a strumenti urbanistici di attuazione

- Nelle aree poste all'interno di zone oggetto di strumenti urbanistici attuativi dovrà essere realizzata una unica opera di captazione, che dovrà servire l'intera area, la cui previsione e gestione dovrà essere individuata nella fase di approvazione dello strumento urbanistico attuativo stesso.

Art. 12 - Deroghe

1. In aree non servite da pubblico acquedotto ovvero nelle aree di cui al precedente Art. 11, esclusivamente per le distanze minime di cui di cui all'Art. 5, comma 1, lett. a), b) e c) e quindi fatto salvo il rispetto delle distanze minime di cui al medesimo Art. 5, comma 1, lett. d) e seguenti ed esclusivamente ai fini potabili, la realizzazione di opere di captazione può derogare alle distanze minime.
2. Nei casi di cui al precedente comma, nonché in ipotesi di realizzazione di pozzi non potabili, la distanza dai confini di proprietà può essere inferiore a quella di cui all'Art. 5, comma 1, lett. c), purché i proprietari dei fondi confinanti sottoscrivano l'apposita sezione del modello di Comunicazione di inizio lavori di cui all'Art. 13, allegando la copia di un documento di identità in corso di validità. Tale distanza non potrà in nessun caso essere inferiore a 5 ml.
3. Nelle aree di cui all'Art. 11 potranno essere realizzati pozzi in numero superiore a uno, solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche seguito della dotazione di sistemi di accumulo delle acque prelevate dal pozzo realizzato, sia dimostrato, con criteri tecnico-scientifici, che il quantitativo di acqua emunto non soddisfa il fabbisogno dell'intera area.

Titolo IV – PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 13 - Presentazione delle istanze autorizzative per la realizzazioni di pozzi.

1. Le istanze devono essere presentate utilizzando il modello predisposto che deve essere compilato in ogni sua parte. Al momento della presentazione dovranno essere corrisposti i diritti di segreteria comunali.
2. La documentazione minima dovrà prevedere: relazione geologica, progetto dell'opera comprensivo della relazione tecnico-descrittiva del progetto dell'opera e delle modalità di realizzazione dei lavori e la relazione tecnica generale redatte da tecnico abilitato.
3. La documentazione dovrà essere inoltrata in almeno 4 copie, comprensive dei pagamenti dei diritti di segreteria da versare *all'ente gestore della risorsa idrica* ed Arpat.
4. Per le opera di captazione di acqua ad uso potabile dovranno essere corrisposti i diritti di segreteria previsti da ASL di competenza.
5. Per la realizzazione di pozzi ad uso diverso dal domestico e dal potabile si rimanda ai competenti uffici provinciali.

Art. 14 – Procedimento amministrativo per le istanze autorizzative per la realizzazione pozzi

1. L'istanza corredata di tutti gli elaborati e della corresponsione dei diritti di segreteria dovrà essere depositata presso gli uffici del comune di Lucignano in forma cartacea.
2. Entro 15 giorni dal deposito, il responsabile del procedimento potrà chiedere eventuali integrazioni.
3. Entro 30 giorni dal deposito, ovvero entro 15 giorni dall'acquisizione delle integrazioni, il responsabile del procedimento trasmette agli enti competenti la documentazione per l'acquisizione del parere, che dovrà essere acquisito entro 60 giorni dalla notifica della trasmissione.
4. Decorso tale periodo, in assenza di comunicazioni, il responsabile del procedimento ne prescinde e rilascia l'autorizzazione all'esecuzione delle opere.
5. L'avente titolo, ritirata l'autorizzazione alla realizzazione del pozzo, potrà procedere alla comunicazione di Inizio Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Art. 15 - Raccordo con altri procedimenti

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dalla L. 464/84, nei casi in cui la realizzazione dell'opera sia subordinata all'ottenimento di ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati da parte di soggetti pubblici e/o privati, questi dovranno essere chiesti contestualmente al deposito dell'istanza.

Art. 16 – Comunicazione di fine lavori

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dalla L. 464/84, entro 3 mesi dalla data di fine lavori il Direttore dei Lavori dell'opera di captazione deve comunicare a Ufficio Ambiente, Dipartimento Provinciale ARPAT di Arezzo, AATO 4 Alto Valdarno, Provincia di Arezzo la fine dei lavori e attestare la conformità dell'opera al progetto depositato, ovvero nel caso di varianti apportate in corso d'opera, deve depositare il rilievo delle opere così come sono state realizzate. Il Direttore dei Lavori è tenuto altresì a depositare la Relazione tecnica finale dell'opera. Tale Relazione conterrà le risultanze analitiche di un campione di acqua prelevata dal pozzo finalizzate alla ricerca dei parametri quali pH, conducibilità, bicarbonato, ammonio, nitriti, nitrati, solfati, fosfati, cloruri, fluoruri, bromuri, sodio, potassio, calcio, magnesio, ferro, manganese.
2. Nel caso in cui le acque siano destinate al consumo umano una ulteriore copia della Comunicazione di fine lavori e della Relazione tecnica finale deve essere depositata, sempre entro 3 mesi dalla data di fine lavori, al Dipartimento della Prevenzione della ASL8. Tale Relazione conterrà le risultanze analitiche di un campione di acqua prelevata dal pozzo finalizzate alla ricerca dei parametri che ne garantiscano la potabilità.

Art. 17 – Approfondimento e ripulitura pozzi esistenti

1. Nel caso si intenda procedere all'approfondimento di opere di captazione esistenti, regolarmente autorizzate o denunciate ai sensi del D. Lgs. 275/93 e smi, deve essere osservata la procedura relativa alle nuove captazioni di cui all'Art. 13, inserendo nella documentazione a corredo della Comunicazione di inizio lavori anche copia dell'autorizzazione e/o denuncia del pozzo.
2. Per la ripulitura di pozzi esistenti, regolarmente autorizzati o denunciati ai sensi del D. Lgs. 275/93 e smi, fermo restando che deve essere mantenuta la profondità originaria dell'opera, deve essere osservata la procedura relativa alle nuove captazioni di cui all'Art.13, inserendo nella documentazione a corredo della Comunicazione di inizio lavori anche copia dell'autorizzazione e/o denuncia del pozzo.

Titolo V – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 18 – Attività di controllo

1. Fermo restando che i competenti uffici del Comune possono disporre e/o effettuare accertamenti sui pozzi in fase di costruzione o esistenti in qualunque circostanza, l'attività di controllo ordinaria potrà essere effettuata a campione sul numero di comunicazioni mensili.
2. Gli accertamenti hanno come oggetto la verifica del rispetto del presente Regolamento, delle norme in materia ambientale e igienico - sanitaria. Tale attività potrà essere svolta da personale interno all'ente e/o tramite l'ausilio di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 19 – Responsabilità

1. Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni del presente Regolamento e della normativa vigente in materia.

2. Il Direttore dei Lavori, al quale compete comunque la verifica della adeguatezza del progetto alle prescrizioni di cui al comma 1, risponde, unitamente alla Ditta esecutrice, ciascuno per la parte di propria competenza, della corrispondenza dell'opera realizzata al progetto depositato e delle eventuali varianti di esso. Tali soggetti hanno inoltre la responsabilità relativamente alle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali e quella inerente alla qualità dei materiali impiegati e della posa in opera degli stessi.
3. Il proprietario del fondo è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al successivo Art. 20, se non dimostra che il fondo è stato utilizzato contro la sua volontà, così come previsto dalla L. 689/81.
4. Il richiedente, il progettista, il Direttore dei lavori e la Ditta esecutrice rispondono comunque delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

Art. 20 – Sanzioni amministrative e misure di ripristino della legalità

1. Qualora l'opera realizzata non rispetti le distanze minime di cui all'Art. 5, sarà applicata la sanzione di cui al successivo comma 4 e ne verrà disposta la chiusura e il ripristino dello stato dei luoghi attraverso apposito atto ordinativo.
2. In caso di esecuzione di un'opera di captazione in assenza delle prescritte autorizzazioni di cui al precedente Art. 13, sarà applicata la sanzione di cui al successivo comma 4 e, nel caso in cui non siano rispettate le distanze minime di cui all'Art. 5, ne verrà disposta la chiusura e il ripristino dello stato dei luoghi attraverso apposito atto ordinativo.
3. Esclusivamente per le opere di captazione conformi alle prescrizioni di cui all'Art. 5 e all'Art. 6 del presente Regolamento, ancorché realizzate in assenza dei prescritti nulla osta, è possibile procedere alla regolarizzazione delle stesse a seguito del pagamento della sanzione amministrativa e della presentazione della Comunicazione di fine lavori di cui all'Art. 16, completa della Relazione tecnica finale, fermo restando che potranno essere disposte specifiche Ordinanze per la realizzazione di interventi correttivi e/o integrativi finalizzati alla tutela della risorsa idrica sotterranea.
4. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente al momento della constatazione della violazione.
5. In ogni caso qualora un'opera di captazione costituisca potenziale pericolo di inquinamento delle falde sotterranee ne verrà disposta la chiusura attraverso apposita Ordinanza Dirigenziale.
6. Restano salvi i poteri di Ordinanza Sindacale a tutela della salute pubblica o della pubblica incolumità secondo l'Art. 54 del D.Lgs. 267/00 al fine di eliminare o prevenire pericoli o situazioni dannose.
7. In caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento in corso di esecuzione dei lavori, sarà disposta la sospensione dei lavori unitamente all'erogazione delle relative sanzioni e/o all'emanazione di apposito atto ordinativo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 21 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dello Statuto del Comune di Lucignano.

2. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della normativa in materia.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano alle domande di autorizzazione già presentate al Comune di Lucignano alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato l'art. 6 comma 4 secondo punto del Regolamento Edilizio.